



Prot. 34/2020  
Milano, 12/10/2020

**Consiglio Direttivo:**

**Presidente:**

M. Stasi  
[presidente@aifm.it](mailto:presidente@aifm.it)

**Vice-Presidente:**

V. Cannatà

**Consiglieri:**

C. Chiesa  
R. Matheoud  
D. Origgi  
N. Romeo  
S. Russo  
L. Spiazzi  
A. Trianni  
[cd.aifm@fisicamedica.it](mailto:cd.aifm@fisicamedica.it)

**Past President:**

L. Begnozzi

**Rappresentante**

**Condir SSFM:**

F. Fusi

**Segretario Generale:**

M. Pasquino  
S. S. D. Fisica Sanitaria  
ASL T04  
Via Ginzburg, 7  
10015 - Ivrea (TO)  
[segretario@aifm.it](mailto:segretario@aifm.it)

**Sede Presidenza:**

S.C. Fisica Sanitaria  
A.O. Ordine Mauriziano  
Torino  
Largo Turati, 62  
10128 - Torino

**Tesoriere:**

B. Augelli  
Servizio Aziendale  
di Fisica Medica  
Azienda U.S.L. 2 Umbria  
Via Loreto, 3  
06049 - Spoleto (PG)  
[tesoriere@aifm.it](mailto:tesoriere@aifm.it)

**Segreteria:**

Symposium srl  
[segreteria@aifm.it](mailto:segreteria@aifm.it)  
Tel. 011 921.14.67

Spett. On. Ministro della Salute  
Dott. Roberto Speranza  
Lungotevere Ripa, 1  
00153 – Roma  
[seggen@postacert.sanita.it](mailto:seggen@postacert.sanita.it)

c.a. Dr. Giovanni Rezza  
Direttore Generale  
Direzione generale della  
Prevenzione Sanitaria  
[dgprev@postacert.sanita.it](mailto:dgprev@postacert.sanita.it)

c.a. Dott.ssa Rossana Ugenti  
Direttore Generale  
Direzione generale delle  
professioni sanitarie e delle  
risorse umane del Servizio  
Sanitario Nazionale  
[dgroups@postacert.sanita.it](mailto:dgroups@postacert.sanita.it)

e pc Dr. Pasqualino Rossi  
Direttore Ufficio IV  
Direzione generale della  
Prevenzione Sanitaria  
[p.rossi@sanita.it](mailto:p.rossi@sanita.it)

Dr. Paolo Rossi  
Ufficio IV  
Ministero della Salute  
[pao.rossi@sanita.it](mailto:pao.rossi@sanita.it)

**OGGETTO: INTERPELLO SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 159,  
COMMA 16, DEL D. LGS. N. 101/2020 PROPOSTO DA AIFM –  
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FISICA MEDICA**

***PREMESSA***

L'articolo 7, comma 5, del D. Leg. n. 187/2000, abrogato dal Titolo XIII del D. Lgs. 101/2020, prevedeva la figura professionale dell'"esperto in fisica medica", ovvero laureati in fisica i quali, ancorché privi di specializzazione in fisica



medica, potevano svolgere le attribuzioni, in materia di radioprotezione del paziente, tipiche del fisico specialista in fisica sanitaria, ora specialista in fisica medica.

La norma, sulla base della “clausola di cedevolezza”, teneva conto dei laureati in fisica privi di specializzazione con almeno cinque anni di servizio continuativo nel SSN, ai quali riconosceva l’esercizio delle stesse attività dei fisici in possesso di specializzazione. La medesima clausola di cedevolezza, peraltro, è richiamata anche dall’art. 5 del D.M. 21 febbraio 1997, il quale si ritiene essere tutt’ora vigente in relazione al fatto che lo stesso non è stato travolto o superato dalle modifiche apportate alla D.Lgs. 230/95 e dal D. Lgs. 101/2020, non risulta essere abrogato e anzi risulta come atto normativo vigente nella legislazione italiana.

Una interpretazione restrittiva della norma circa le attribuzioni radioprotezionistiche ai soli fisici specialisti in fisica medica, con esclusione dei fisici privi di specializzazione, già per legge equiparati in virtù dell’esperienza maturata, appare essere restrittiva e di pregiudizio ai diritti acquisiti dei predetti soggetti oltre che discriminatoria sul piano professionale.

## **QUESITO**

Per tali ragioni **si chiede** al Ministero della Salute di voler esprimere un parere circa l’interpretazione dell’art. 159, comma 16, del D. Lsg. 101/2020 con riferimento allo svolgimento delle attribuzioni radioprotezionistiche, così come individuate dall’art. 159, comma 10, ai fisici privi di specializzazione che siano stati già equiparati *ex lege* ai fisici specialisti in fisica medica e in particolare ai soggetti che l’articolo 7, comma 5, del D. Lgs. 187/2000 definiva “*esperti in fisica medica*”, limitatamente alle funzioni e attribuzioni circoscritte già riconosciute ed acquisite per legge in materia di radioprotezione del paziente e in particolare:

- a) ai fisici privi di specializzazione la cui attività è consentita ai sensi del decreto ministeriale del 30 gennaio 1998;
- b) ai fisici privi di specializzazione che, alla data di entrata in vigore del D. Leg. 187/2001, avevano svolto, in strutture del servizio sanitario nazionale o in strutture accreditate, cinque anni di servizio nella disciplina di fisica sanitaria o nelle discipline equipollenti.

## **SOLUZIONE PROSPETTATA DALL’ESPONENTE**

L’AIFM, Associazione Italiana di Fisica Medica, unica società scientifica di riferimento degli specialisti in fisica medica, anche ai sensi del D. Lgs. 24/17,

### **Consiglio Direttivo:**

#### **Presidente:**

M. Stasi  
[presidente@aifm.it](mailto:presidente@aifm.it)

#### **Vice-Presidente:**

V. Cannatà

#### **Consiglieri:**

C. Chiesa  
R. Matheoud  
D. Origgi  
N. Romeo  
S. Russo  
L. Spiazzi  
A. Trianni  
[cd.aifm@fisicamedica.it](mailto:cd.aifm@fisicamedica.it)

#### **Past President:**

L. Begnozzi

#### **Rappresentante**

#### **Condir SSFM:**

F. Fusi

#### **Segretario Generale:**

M. Pasquino  
S. S. D. Fisica Sanitaria  
ASL T04  
Via Ginzburg, 7  
10015 - Ivrea (TO)  
[segretario@aifm.it](mailto:segretario@aifm.it)

#### **Sede Presidenza:**

S.C. Fisica Sanitaria  
A.O. Ordine Mauriziano  
Torino  
Largo Turati, 62  
10128 - Torino

#### **Tesoriere:**

B. Augelli  
Servizio Aziendale  
di Fisica Medica  
Azienda U.S.L. 2 Umbria  
Via Loreto, 3  
06049 - Spoleto (PG)  
[tesoriere@aifm.it](mailto:tesoriere@aifm.it)

#### **Segreteria:**

Symposium srl  
[segreteria@aifm.it](mailto:segreteria@aifm.it)  
Tel. 011 921.14.67





ritiene che il comma 16 dell'art. 159 del D. Lgs. 101/2020 deve interpretarsi in modo da non incidere su:

- 1) diritti acquisiti dei singoli fisici già equiparati o autorizzati ad esercitare le attribuzioni di competenza per la radioprotezione del paziente;
- 2) certezza del diritto e violazione dell'efficacia nel tempo della norma che dispone solo per l'avvenire (posto che mancano peraltro i presupposti di ragionevolezza e grave contrasto ai valori costituzionali);
- 3) carenza del personale sanitario a fronte del mantenimento del livello stipendiale, secondo le norme giuslavoristiche, dei predetti soggetti;
- 4) violazione del principio di uguaglianza e conseguente nascita di un contenzioso circa la corretta qualificazione;

e così consentire ai laureati in fisica, privi di specializzazione, professionisti sanitari, lo svolgimento delle attività già attribuite, incluse quelle in materia di radioprotezione del paziente, in particolare ai

- a) fisici, privi di specializzazione, la cui attività è consentita ai sensi del decreto ministeriale del 30 gennaio 1998;

nonché ai

- b) fisici privi di specializzazione che, alla data del 01 gennaio 2001, hanno svolto, in strutture del servizio sanitario nazionale o in strutture accreditate, cinque anni di servizio nella disciplina di fisica sanitaria o nelle discipline equipollenti

e, dunque, equiparati ai fisici, specialisti in fisica medica relativamente all'attività radioprotezionistica del paziente.

Con osservanza.

#### Consiglio Direttivo:

##### Presidente:

M. Stasi  
[presidente@aifm.it](mailto:presidente@aifm.it)

##### Vice-Presidente:

V. Cannatà

##### Consiglieri:

C. Chiesa  
R. Matheoud  
D. Origgi  
N. Romeo  
S. Russo  
L. Spiazzi  
A. Trianni  
[cd.aifm@fisicamedica.it](mailto:cd.aifm@fisicamedica.it)

##### Past President:

L. Begnozzi

##### Rappresentante

##### Condir SSFM:

F. Fusi

##### Segretario Generale:

M. Pasquino  
S. S. D. Fisica Sanitaria  
ASL T04  
Via Ginzburg, 7  
10015 - Ivrea (TO)  
[segretario@aifm.it](mailto:segretario@aifm.it)

##### Sede Presidenza:

S.C. Fisica Sanitaria  
A.O. Ordine Mauriziano  
Torino  
Largo Turati, 62  
10128 - Torino

##### Tesoriere:

B. Augelli  
Servizio Aziendale  
di Fisica Medica  
Azienda U.S.L. 2 Umbria  
Via Loreto, 3  
06049 - Spoleto (PG)  
[tesoriere@aifm.it](mailto:tesoriere@aifm.it)


##### Segreteria:

Symposium srl  
[segreteria@aifm.it](mailto:segreteria@aifm.it)  
Tel. 011 921.14.67

**AIFM**

**Associazione Italiana di Fisica Medica**

Il Presidente

Dott. Michele Stasi  
**IL PRESIDENTE AIFM**  


*Il Ministero della Salute ha accolto l'interpretazione di AIFM confermando che i **laureati in fisica**, privi di specializzazione, che abbiano esercitato l'attività di Esperto in Fisica Medica ai sensi del D.Lgs. 187/00, possono svolgere **TUTTE** le attività previste dal D.Lgs 101/20 per gli Specialisti in Fisica Medica, con la condizione che sia effettuata la formazione continua ECM prevista per il ruolo professionale sanitario dei Fisici.*

*È importante sottolineare che il richiamo alla obbligatorietà alla formazione continua riprende quanto già previsto dall'art. 16-quater del D-Lgs 502/92 e smi, dove è riportato che la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce **requisito indispensabile** per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private*

*Di seguito la risposta del Ministero della Salute.*



*Ministero della Salute*

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Ministero della Salute

DGPRES

0038726-P-27/11/2020



416263107

Presidente AIFM

*aifm@pec.it*

**OGGETTO:** INTERPELLO del 12 ottobre 2020 SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 159, COMMA 16, DEL D. LGS. N. 101/2020 PROPOSTO DA AIFM – ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FISICA MEDICA

In riferimento all'interpello in oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'art. 159 comma 16 del d.lgs. 101/2020 recita:

*16. I laureati in fisica, chimica e ingegneria, privi di specializzazione, che abbiano esercitato documentata attività di esperto in fisica medica ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 187 del 2000, possono continuare a esercitare dette attività, previa iscrizione all'albo del pertinente Ordine e comunicazione all'organo di vigilanza competente per territorio. Tali soggetti documentano all'organo di vigilanza medesimo il periodico aggiornamento professionale, che deve risultare equivalente a quanto previsto per lo specialista in fisica medica all'articolo 162, comma 3.*

Il soprarichiamato art. 7 comma 5, del soppresso d.lgs. 187/2000, recitava altresì:

*5. Le attività dell'esperto in fisica medica sono quelle dirette prevalentemente alla valutazione preventiva, ottimizzazione e verifica delle dosi impartite nelle esposizioni mediche, nonché ai controlli di qualità degli impianti radiologici. L'esercizio di tali attività è consentito ai laureati in fisica in possesso del diploma di specializzazione in fisica sanitaria o ad esso equipollente ai sensi del citato decreto 30 gennaio 1998. L'esercizio è consentito, altresì, ai laureati in fisica, chimica ed ingegneria, privi di specializzazione, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto, in strutture del servizio sanitario nazionale o in strutture accreditate, cinque anni di servizio nella disciplina di fisica sanitaria o nelle discipline equipollenti così come definiti nel citato decreto 30 gennaio 1998.*

È in primo luogo evidente che l'art. 159 comma 16, riferendosi ai laureati privi di specializzazione, sia da riferirsi in particolare all'ultimo periodo dell'art.7 comma 5 del d.lgs. 187/2000. Il legislatore delegato ha, infatti, ritenuto di dover salvaguardare la possibilità per i *“laureati in fisica, chimica ed ingegneria, privi di specializzazione, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto (id est decreto legislativo n. 187 del 2000), abbiano svolto, in strutture del servizio sanitario nazionale o in strutture accreditate, cinque anni di servizio nella disciplina di fisica sanitaria o nelle discipline equipollenti così come definiti nel citato decreto 30 gennaio 1998”* di poter continuare a svolgere le attività indicate.

A nulla pertanto rilevano ai fini dell'interpretazione dell'art.159 comma 16 del d.lgs. 101/2020 né il DM 30 gennaio 1998, né tantomeno il DM 21 febbraio 1997 *“Titoli di studio e qualificazioni professionali richieste per l'esercizio professionale della radiodiagnostica, della radioterapia, della medicina nucleare nonché per le attività diagnostiche complementari all'esercizio clinico e per quelle di competenza del fisico specialista”*. Quest'ultimo DM, in particolare, costituiva attuazione dell'art. 110 comma 1 del d.lgs. 230/1995 come vigente all'epoca, poi soppresso dall'art.15 comma 1 del d.lgs. 187/2000, insieme a tutti gli articoli sulle esposizioni mediche (dal 109 al 114) del d.lgs. 230/1995.

In merito è da evidenziarsi che, attraverso il d.lgs. 187/2000, si è provveduto all'epoca a un riordino globale della normativa di settore sulle esposizioni mediche incluso l'oggetto del DM 21 febbraio 1997, introducendo peraltro alcune norme specifiche chiaramente non compatibili con lo stesso DM, che di fatto e di diritto era già da ritenersi superato dalla fonte superiore del d.lgs. 187/2000 medesimo (ora soppresso e sostituito dal d.lgs. 101/2020).

Ciò premesso, si ritiene che l'art.159 comma 16 del d.lgs. 101/2020 richiedendo all'ultimo periodo un *periodico aggiornamento professionale, che deve risultare equivalente a quanto previsto per lo specialista in fisica medica all'articolo 162, comma 3*, sottintende che le attività che possono essere svolte, in particolare da parte dei laureati in fisica privi di specializzazione che abbiano esercitato l'attività di esperto in fisica medica ai sensi del citato art. 7 comma 5 del d.lgs. 187/2000, siano tutte quelle proprie dello specialista in fisica medica di cui all'art. 160 del d.lgs. 101/2020.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giovanni Rezza

